

# Legge federale sull'archiviazione

(Legge sull'archiviazione, LAr)

del 26 giugno 1998

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 85 numero 1 della Costituzione federale;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 1997<sup>1</sup>,  
*decreta:*

## Sezione 1: Disposizioni generali

### Art. 1           Scopo e campo d'applicazione

<sup>1</sup> La presente legge disciplina l'archiviazione di documenti:

- a. dell'Assemblea federale;
- b. del Consiglio federale, dell'Amministrazione federale conformemente all'articolo 2 della legge federale sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione<sup>2</sup>, nonché delle formazioni dell'esercito;
- c. delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere all'estero;
- d. delle commissioni federali di ricorso e di arbitrato;
- e. degli istituti federali autonomi;
- f. della Banca nazionale svizzera;
- g. delle commissioni extraparlamentari;
- h. di altre persone di diritto pubblico o privato, ad eccezione dei Cantoni, per quanto esse adempiano compiti federali d'esecuzione a loro affidati;
- i. di servizi federali che sono stati sciolti.

<sup>2</sup> La presente legge si applica inoltre all'utilizzazione degli archivi della Confederazione da parte di organi della Confederazione stessa e da parte di terzi.

<sup>3</sup> Il Tribunale federale e il Tribunale federale delle assicurazioni disciplinano l'archiviazione dei loro documenti conformemente ai principi della presente legge e dopo aver consultato l'Archivio federale.

RS 152.1

<sup>1</sup> FF 1997 II 753

<sup>2</sup> RS 172.010

**Art. 2** Principio

<sup>1</sup> Vengono archiviati tutti i documenti della Confederazione che hanno un valore giuridico, politico, economico, storico, sociale o culturale.

<sup>2</sup> L'archiviazione contribuisce alla certezza del diritto nonché alla gestione continua e razionale dell'amministrazione. Realizza in particolare le condizioni necessarie alla ricerca nel campo della storia e delle scienze sociali.

**Art. 3** Definizioni

<sup>1</sup> Ai sensi della presente legge sono documenti tutte le informazioni registrate, indipendentemente dal loro supporto, che sono state raccolte o prodotte nell'adempimento di compiti pubblici della Confederazione, nonché tutti i mezzi ausiliari e i dati complementari necessari alla comprensione e all'utilizzazione di dette informazioni.

<sup>2</sup> Si considerano archivi i documenti che sono stati ripresi dall'Archivio federale a fini di conservazione o che vengono archiviati autonomamente da altri servizi conformemente ai principi della presente legge.

<sup>3</sup> Hanno un valore archivistico i documenti che hanno un'importanza giuridica o amministrativa o un grande valore informativo.

**Sezione 2: Tutela dei documenti****Art. 4** Competenza in materia di archiviazione

<sup>1</sup> L'Archivio federale archivia i documenti della Confederazione.

<sup>2</sup> L'archiviazione di documenti dei Cantoni risultanti dall'esecuzione di compiti per conto della Confederazione è di competenza dei Cantoni medesimi sempre che una legge federale non disponga altrimenti.

<sup>3</sup> La Banca nazionale svizzera nonché gli istituti autonomi designati dal Consiglio federale si occupano essi stessi dell'archiviazione dei loro documenti conformemente ai principi della presente legge.

<sup>4</sup> Le commissioni federali di ricorso e di arbitrato offrono all'Archivio federale di riprendere i loro documenti, sempre che non siano in grado di occuparsi autonomamente dell'archiviazione conformemente ai principi della presente legge.

<sup>5</sup> Le altre persone di diritto pubblico o privato che adempiono compiti federali d'esecuzione a loro affidati si occupano in maniera autonoma dell'archiviazione dei relativi documenti conformemente ai principi della presente legge o offrono all'Archivio federale di riprenderli. Il Consiglio federale emana un'ordinanza in tal senso.

**Art. 5** Gestione dell'informazione e degli atti

<sup>1</sup> L'Archivio federale garantisce ai servizi tenuti ad offrire i loro documenti una consulenza per quanto concerne l'organizzazione, la gestione, la conservazione e il versamento dei loro documenti. Può offrire detta consulenza anche ad altri servizi.

<sup>2</sup> Ha il diritto di visitare i servizi di registratura o quelli incaricati della gestione delle informazioni dei servizi tenuti ad offrire i loro documenti e di fare rilevamenti in merito allo stato dei documenti da essi conservati.

<sup>3</sup> Emana, all'attenzione dei servizi tenuti ad offrire i loro documenti, istruzioni relative:

- a. alla gestione, alla conservazione e al versamento di documenti;
- b. alla costituzione e alla gestione di archivi paralleli.

#### **Art. 6** Obbligo di offerta dei documenti

I servizi o le persone di cui all'articolo 1 capoverso 1 devono offrire all'Archivio federale di riprendere tutti i documenti dei quali non hanno più bisogno in modo permanente, sempre che non siano essi stessi competenti per la loro archiviazione.

#### **Art. 7** Determinazione del valore archivistico e ripresa di documenti

<sup>1</sup> L'Archivio federale determina, in collaborazione con i servizi di cui all'articolo 1 capoverso 1, il valore archivistico dei documenti.

<sup>2</sup> I documenti dei quali è stato determinato il valore archivistico devono essere consegnati all'Archivio federale dai servizi tenuti ad offrirli. I servizi che non sono tenuti ad offrire i loro documenti si occupano essi stessi dell'archiviazione.

<sup>3</sup> L'Archivio federale può conservare provvisoriamente documenti considerati senza valore archivistico qualora la legislazione federale preveda che essi devono essere conservati.

#### **Art. 8** Distruzione di documenti

<sup>1</sup> I documenti che devono essere offerti non possono essere distrutti senza l'autorizzazione dell'Archivio federale.

<sup>2</sup> L'Archivio federale non distrugge alcun documento senza l'autorizzazione del servizio che versa documenti (servizio mittente).

### **Sezione 3: Accessibilità agli archivi**

#### **Art. 9** Principio della libera consultazione e termine di protezione

<sup>1</sup> Gli archivi della Confederazione sono accessibili al pubblico, a titolo gratuito, dopo la scadenza di un termine di protezione di 30 anni, fatti salvi gli articoli 11 e 12.

<sup>2</sup> I documenti che erano accessibili al pubblico già prima del loro versamento all'Archivio federale lo restano anche in seguito.

#### **Art. 10** Calcolo del termine di protezione

Il termine di protezione decorre di regola dalla data dell'ultimo documento di una pratica o di un fascicolo.

**Art. 11** Proroga del termine di protezione per i dati personali

<sup>1</sup> Gli archivi classificati in base a nomi di persona e contenenti dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità sono soggetti ad un termine di protezione di 50 anni, salvo che la persona interessata ne abbia autorizzato la consultazione.

<sup>2</sup> Il termine di protezione prorogato si estingue tre anni dopo la morte della persona interessata. È fatto salvo l'articolo 12.

<sup>3</sup> Nel caso di ricerche che non si riferiscono espressamente a persone il dipartimento competente può autorizzare la consultazione durante la proroga del termine di protezione e limitarla per mezzo dell'imposizione di determinati oneri.

**Art. 12** Altre restrizioni alla consultazione

<sup>1</sup> Se un interesse pubblico o privato preponderante degno di protezione si oppone alla consultazione di determinate categorie di archivi da parte di terzi, il Consiglio federale può, mediante ordinanza, limitarne o vietarne la consultazione per una durata limitata dopo la scadenza del termine di protezione.

<sup>2</sup> Se un interesse pubblico o privato preponderante degno di protezione si oppone nel caso particolare alla consultazione di archivi da parte di terzi, il servizio mittente o l'Archivio federale può limitarne o vietarne la consultazione per una durata limitata dopo la scadenza del termine di protezione.

**Art. 13** Consultazione durante il termine di protezione

<sup>1</sup> Su richiesta dell'Archivio federale i servizi mittenti possono, già prima della scadenza dei termini di protezione di cui agli articoli 9, 11 o 12 capoverso 1, rendere accessibili al pubblico i loro archivi o accordare a singole persone il diritto di consultarli, qualora non vi si opponga:

- a. alcuna prescrizione legale né
- b. alcun interesse pubblico o privato preponderante degno di protezione.

<sup>2</sup> Tali autorizzazioni si applicano alle stesse condizioni a tutti i richiedenti.

<sup>3</sup> L'autorizzazione precisa in quale misura gli archivi possono essere consultati. La consultazione può essere subordinata a oneri e condizioni; segnatamente può essere stabilito che i dati personali vengano resi anonimi.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale disciplina i dettagli della procedura d'autorizzazione e le condizioni relative alla consultazione, sempre che non siano applicabili le disposizioni generali della procedura amministrativa.

**Art. 14** Consultazione da parte dei servizi mittenti

<sup>1</sup> I servizi mittenti possono consultare i documenti da essi versati anche durante il termine di protezione.

<sup>2</sup> Nel caso di dati personali i servizi mittenti possono, durante il termine di protezione, consultare i documenti da essi versati qualora ne abbiano bisogno:

- a. come mezzi di prova;
- b. a fini legislativi o giurisprudenziali;
- c. per la valutazione a fini statistici; o
- d. per una decisione in merito alla concessione, alla limitazione o al rifiuto del diritto alla consultazione o all'informazione della persona interessata.

<sup>3</sup> Sono fatte salve limitazioni previste da altri disciplinamenti legali.

<sup>4</sup> Gli archivi non possono più essere modificati.

#### **Art. 15** Informazioni destinate alle persone interessate; contestazione

<sup>1</sup> La comunicazione di informazioni e la concessione della consultazione alle persone interessate sono disciplinate dalle disposizioni della legge federale sulla protezione dei dati<sup>3</sup>. I servizi mittenti decidono in merito al rifiuto di fornire informazioni.

<sup>2</sup> L'Archivio federale può inoltre differire o limitare la comunicazione di informazioni qualora essa sia incompatibile con una gestione amministrativa razionale.

<sup>3</sup> Le persone interessate non possono esigere la distruzione o la rettifica di dati; devono limitarsi a segnalarne il carattere litigioso o l'inesattezza.

#### **Art. 16** Consultazione di lasciti e depositi

<sup>1</sup> La consultazione di lasciti o depositi di persone fisiche o giuridiche è disciplinata dalle disposizioni dei contratti di cessione.

<sup>2</sup> In assenza di siffatte disposizioni, si applicano quelle relative agli archivi della Confederazione.

### **Sezione 4: Organizzazione e utilizzazione**

#### **Art. 17** Altri compiti dell'Archivio federale

<sup>1</sup> L'Archivio federale conserva gli archivi storici della Repubblica Elvetica, dell'epoca dell'Atto di mediazione e del periodo della Dieta.

<sup>2</sup> Si impegna a mettere al sicuro archivi e lasciti di persone di diritto privato o pubblico che hanno un'importanza nazionale. Ai fini della ripresa di detti archivi può stipulare contratti.

<sup>3</sup> Provvede affinché gli archivi siano conservati in maniera sicura e adeguata, messi in valore e diffusi e partecipa al loro sfruttamento.

<sup>4</sup> L'Archivio federale lavora in collaborazione con i servizi della Confederazione, con i Cantoni e con i privati. Si adopera ai fini del promovimento dell'archivistica. Collabora con organizzazioni nazionali e internazionali attive in questo ambito.

<sup>3</sup> RS 235.1

**Art. 18** Prestazioni di servizio speciali

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può autorizzare l'Archivio federale, nell'ambito di un mandato di prestazioni, a fornire, nei limiti delle sue competenze, prestazioni di servizio particolari a terzi, segnatamente lavori di restauro e di conservazione, nonché consulenze in materia di gestione dell'informazione. Queste prestazioni sono convenute in contratti di diritto privato.

<sup>2</sup> Le prestazioni possono essere fornite soltanto a titolo di attività accessorie nell'adempimento di mansioni legali e non possono essere offerte al di sotto del prezzo di costo.

**Art. 19** Utilizzazione degli archivi a fini commerciali

<sup>1</sup> L'utilizzazione degli archivi a fini commerciali necessita di un'autorizzazione.

<sup>2</sup> L'autorizzazione può essere subordinata alla conclusione di un contratto che disciplini l'entità dell'utilizzazione ed un'eventuale partecipazione della Confederazione agli utili.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina le condizioni, la procedura e le competenze per l'autorizzazione e la conclusione del contratto relativo all'utilizzazione degli archivi a fini commerciali.

**Art. 20** Inalienabilità e imprescrittibilità

<sup>1</sup> Gli archivi della Confederazione sono inalienabili. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per via d'ordinanza.

<sup>2</sup> Terzi non possono acquisire gli archivi nemmeno per prescrizione.

**Art. 21** Regolamento relativo all'utilizzazione; provvedimenti amministrativi

L'Archivio federale emana un regolamento relativo all'utilizzazione. In esso può segnatamente prevedere che alle persone che abbiano violato in modo grave le disposizioni della presente legge o il regolamento relativo all'utilizzazione venga negato l'accesso all'Archivio federale.

**Art. 22** Esemplari giustificativi

Un esemplare giustificativo di tutti i lavori e di tutte le pubblicazioni che si fondano interamente o parzialmente sugli archivi dell'Archivio federale deve essere consegnato gratuitamente a quest'ultimo.

**Sezione 5: Disposizione penale****Art. 23**

Chiunque rende note informazioni provenienti da archivi soggetti al termine di protezione o in altro modo espressamente sottratti alla pubblicazione è punito con

l'arresto o con la multa, sempre che non si sia in presenza di una fattispecie penale più grave.

## Sezione 6: Disposizioni finali

### Art. 24 Esecuzione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

<sup>2</sup> Disciplina le modalità di versamento e di archiviazione di documenti di servizio di persone che, in virtù di un mandato, esercitano un'attività di diritto privato per conto della Confederazione.

### Art. 25 Modifica del diritto vigente

La legge federale sulla protezione dei dati<sup>4</sup> è modificata come segue:

*Art. 36 cpv. 2*

*Abrogato*

### Art. 26 Disposizione transitoria

<sup>1</sup> Le disposizioni della presente legge sostituiscono quelle del decreto federale del 9 ottobre 1992<sup>5</sup> concernente la consultazione dei documenti del Ministero pubblico della Confederazione, una volta scaduta la durata di validità di detto decreto.

<sup>2</sup> I documenti di cui nel citato decreto non possono essere consultati dall'amministrazione per 50 anni a decorrere dalla data dell'ultimo documento di una pratica o di un fascicolo.

### Art. 27 Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 26 giugno 1998

Il presidente: Zimmerli

Il segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 26 giugno 1998

Il presidente: Leuenberger

Il segretario: Anliker

<sup>4</sup> RS 235.1

<sup>5</sup> RS 172.213.54

*Referendum inutilizzato ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 15 ottobre 1998<sup>6</sup>.

<sup>2</sup> La presente legge entra in vigore il 1° ottobre 1999.

8 settembre 1999

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss

Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

0579

<sup>6</sup> FF 1998 2742